

Regione Suglia Segretariato Generale della Guenta Regionale

# Disegno di Legge N. 118 del 05/07/2018

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sentenza n. 924/2017 emessa dal Consiglio di Stato

## **RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

- 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti do:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali, la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva come per legge, nonché ai sensi dell'art. 13 c. 6 -bis 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, come di seguito descritto.

#### Relazione sulla formazione del debito

Con sentenza n. 924 del 28/02/2017, il Consiglio di Stato ha definito il giudizio promosso dalla Impresa Pietro Cidonio Spa, avverso l'atto, prot. n. AOO108\_12211 del 30/09/2015, con cui la Regione Puglia aveva dichiarato irricevibile l'atto di rinuncia alla concessione demaniale, nella cui titolarità l'impresa Cidonio Spa, era subentrata al Comune di Rodi Garganico, accogliendo l'appello proposto dalla stessa, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 c. 6 -bis 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", il contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del primo e secondo grado del giudizio è in capo alla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese.

Pertanto, vista l'istanza di rimborso dell'avvocato di parte Giovanni Pellegrino in favore della propria assistita Impresa Pietro Cidonio Spa, notificata al Avvocatura regionale e successivamente acquisita agli atti del Servizio Demanio Costiero e Portuale al prot. n. AOO108\_9725 del 24/04/2018; al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a) cit. art. 73 D. Lgs. m. 118/2011, la legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.625,00= si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

 Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali dell'importo di € 1.625,00;

All'impegno, liquidazione e pagamento, in favore del creditore si provvederà con successiva determinazione della Sezione.

Il Funzionario A.P.

Attività di gestione Dott.sa Viviana di Cosmo Il Dirigente della Sezione Demanio Costiero

e Portuble/ Avv. Costanza Moreo

Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

Dott. Angelosante Albanese

L'assessore all bilancio Avv. Raffaele Premontese

Legge Regionale		2018, n.	
-----------------	--	----------	--

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Demanio e Patrimonio imputazione al bilancio di competenza 2018. Sentenza del Consiglio di Stato n. 924 del 28 febbraio 2017

## Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D. Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Igs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 924 del 28/02/2017 del Consiglio di Stato, dell'importo di € 1.625,00=, quale rimborso del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del primo e secondo grado del giudizio, ai sensi dell'art. 13 c. 6 −bis 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", in favore dell'Impresa Pietro Cidonio Spa.

# Art. 2 (Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio di:

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali dell'importo di € 1.625,00=